

Ordinanza sulle tasse della procedura di espropriazione

del xx. xxxxxx 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930¹ sulla espropriazione (LEspr),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le tasse per le operazioni eseguite dalle commissioni federali di stima e dalla commissione superiore di stima nelle procedure di espropriazione.

² Per quanto non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 2 Calcolo delle tasse

¹ Le commissioni federali di stima riscuotono le tasse in base al tempo impiegato.

² La tassa per un'ora di lavoro ammonta a:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a. | per il presidente di una commissione federale di stima e il supplente: | fr. 310.– |
| b. | per i membri delle commissioni federali di stima e per l'attuario: | fr. 250.– |
| c. | per i membri della commissione superiore di stima: | fr. 360.– |

³ Le spese sono calcolate a parte.

Art. 3 Tasse dei municipi, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nonché dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

¹ Le tasse per le operazioni eseguite dai municipi, dagli uffici del registro fondiario e dagli uffici di ripartizione nelle procedure di espropriazione sono determinate in base alle corrispondenti tariffe cantonali e comunali. Sono fatte salve le tasse dovute all'istituto di deposito.

RS 711.3

¹ RS 711

² RS 172.041.1

2012-3165

735

² La riscossione delle tasse per la collaborazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte nella procedura di espropriazione si basa sugli articoli 6 e seguenti dell'ordinanza del 7 dicembre 1992³ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Art. 4 Disposizioni transitorie

¹ Nel caso di procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali è emanata una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall'entrata in vigore, per la riscossione delle tasse si applica il diritto anteriore.

² Nel caso di procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non è emanata una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall'entrata in vigore, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 le tasse sono riscosse secondo il diritto anteriore.

² Alle procedure per le quali è già stata emanata una decisione di prima istanza al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora passate in giudicato, si applica il diritto anteriore.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

XX. XXXXX 2015

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:
Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione:
Corina Casanova